

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Massimiliano Ay
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 26 marzo 2017 n. 73.17 Regolamentare ulteriormente le agenzie di sicurezza private

Signor deputato,

ci riferiamo alla sua interrogazione del 26 marzo 2017 e, dopo aver preso atto che fa astrazione dai casi di cronaca d'attualità legati al mondo delle agenzie di sicurezza private, con la presente, rispondiamo alle domande da lei poste come segue.

- 1. Non ritiene che, per quanto concerne le competenze del/della titolare di una agenzia di investigazioni oppure di sicurezza privata, si debba richiedere una formazione di livello superiore (eventualmente anche di grado accademico) come avviene in paesi a noi vicini?**

In entrata ci preme evidenziare che la formazione nel settore della sicurezza, a differenza di quanto avviene nella quasi totalità degli altri Cantoni, non è lasciata alla responsabilità delle singole agenzie, bensì è erogata dal Cantone e per esso dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, in particolare dalla Divisione della formazione professionale, in virtù dell'applicazione dell'art. 1 cpv. 2 del Regolamento della Legge sulle attività private di investigazione e sorveglianza (Lapis) del 17 dicembre 1976 (Stato al 1° gennaio 2017) e ha una durata obbligatoria di 40.5 ore.

Nello sviluppo del programma di formazione è stata data priorità, in attesa della prospettata entrata in vigore del Concordato intercantonale sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati (CPSP), alla formazione degli agenti di sicurezza privata e degli investigatori privati. Considerata però la sospensione del CPSP, decisa il 6 aprile scorso per motivi che esulano dalle competenze degli scriventi, il programma di formazione cantonale, ivi compresa quella dei titolari di agenzie, sarà riesaminato nella sua completezza nelle prossime settimane. Si tiene a precisare che, seppur nei medesimi contenuti dati agli agenti, già oggi ai titolari di un'impresa di sicurezza è impartita un'istruzione. L'Istituto della formazione continua (IFC), cui è stato affidato il compito di progettare ed erogare la formazione del settore, ritiene assolutamente necessaria un'istruzione approfondita dei titolari, in particolare per quanto riguarda la gestione di persone impegnate in compiti delicati, come quelli assoggettati alle normative in questione. Di medesimo avviso è anche il Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata della Polizia cantonale.

La preparazione, secondo l'IFC, dovrà essere orientata al trasferimento immediato delle competenze acquisite all'attività lavorativa. In questo senso i programmi di formazione professionale superiore, come per esempio i moduli ricavati dal Certificato di Management, per i quali l'IFC detiene la competenza, possono costituire una solida base per acquisire la professionalità richiesta. L'IFC sta considerando la possibilità di completare la formazione citata con moduli specifici alle professioni di investigazione di sorveglianza e in questo senso elaborerà una proposta da discutere con la direzione del Dipartimento delle istituzioni.

- 2. Non ritiene di dover imporre che sia le agenzie investigative sia le agenzie di sicurezza privata debbano avere una sede fisica nel Canton Ticino (oppure nel resto della Confederazione)?**

vietando quindi altri generi di recapiti, ad esempio presso studi fiduciari o semplici caselle postali?

Il Codice delle obbligazioni prevede che le società svizzere e le succursali di società debbano, per legge, essere rappresentate da un amministratore (o direttore) svizzero o domiciliato in Svizzera, nonché dispongano di una sede in Svizzera. Tuttavia, l'obbligo di disporre di una sede in Svizzera non impone che essa sia "fisica". La possibilità di poter eleggere il domicilio di una società o succursale presso un indirizzo di rappresentanza è pertanto una facoltà concessa dal diritto federale. Pur comprendendo le ragioni a monte della domanda posta, si evidenzia che una differenza di trattamento nei confronti delle società operanti nel ramo della sicurezza privata non è quindi ipotizzabile in quanto in contrasto con il diritto federale e non supportata da sufficienti interessi preponderanti.

3. Ritiene sufficiente la regolamentazione cui le agenzie investigative e quelle di sicurezza privata devono sottostare circa la custodia dei dati sensibili dei clienti e la loro privacy?

La domanda pone un quesito di ampio respiro. Ciò sia perché i modi e i motivi per i quali le agenzie di sicurezza private possono entrare in contatto e/o elaborare dati personali sono molteplici, sia per le differenti normative applicabili (federali o cantonali).

Ciò nonostante, da una verifica generale del diritto federale e cantonale sulle aziende di sicurezza private e sulle agenzie investigative, la protezione dei dati non appare di primo acchito particolarmente disciplinata. In particolare, né il diritto cantonale ticinese sulla polizia e sulle agenzie investigative, né il diritto federale sull'impiego di agenzie di sicurezza private, né il progetto del CPSP, disciplinano in modo dettagliato la protezione dei dati.

Ciò premesso, sia per le elaborazioni di dati su mandato puntuale ad aziende di sicurezza private (art. 16 Legge cantonale sulla protezione dei dati; LPDP; RL 1.6.1.1), sia per il mandato di esecuzione di compiti pubblici a privati che implicano elaborazioni sistematiche di dati (combinati art. 2 e 6 LPDP), il diritto prevede l'obbligo di sufficienti garanzie normative (contrattuali, rispettivamente legali); è quindi di fondamentale importanza che il Concordato di cui sopra preveda esplicitamente la protezione dei dati, ad oggi limitata ai dati relativi alle agenzie di sicurezza private, ma non delle persone interessate.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta a complessivamente a 3 ore.

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Manuele Bertoli

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Polizia cantonale, Servizio giuridico (servizio.giuridico@polca.ti.ch)